Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Un quesito sul sequestro probatorio "trasformato" in sequestro preventivo per reati ambientali ed a danno degli animali

Domanda: Sono un operatore di polizia giudiziaria e noto che molti colleghi con funzioni di ufficiale di PG seguono la prassi - in caso di flagranza di reati ambientali oppure a danno di animali - di eseguire comunque il sequestro probatorio anche se ci sono esigenze di impedire la prosecuzione del reati medesimi, fidando sul fatto che poi tale sequestro probatorio potrà comunque essere trasformato dalla magistratura in sequestro preventivo. E' corretta questa prassi?

Risposta: (*a cura del Dott. Maurizio Santoloci*): il Codice di Procedura Penale prevede il sequestro probatorio ed il sequestro preventivo in due articoli totalmente diversi, e con presupposti e finalità altrettanto totalmente diverse. Se il codice di rito avesse voluto di fatto unificare, o rendere fungibili o comunque equivalenti i due tipi di sequestro, avrebbe certamente previsto un unico articolo (magari diviso in due parti sinergiche). Già il fatto che l'articolo che prevede il sequestro probatorio e l'articolo che prevede il sequestro preventivo sono inseriti in aree, presupposti e finalità assolutamente diverse tra di loro nel contesto di tale codice, dovrebbe indurci a ritenere ragionevolmente che i due sequestri hanno - appunto - presupposti e soprattutto obiettivi radicalmente eterogenei. In realtà., soltanto consuetudini applicative diffuse hanno poi di fatto reso contigui i due tipi di sequestro, avallando le prassi esposte nel quesito. Prassi che, a mio modesto avviso, non sono affatto condivisibili.

Il sequestro probatorio, si deduce tale assunto già dalla definizione terminologica, persegue - e può perseguire - soltanto una finalità di assicurazione probatoria. Il sequestro preventivo, al contrario, ed anche in questo caso già la definizione terminologica è chiara, persegue un fine di prevenire la continuazione del reato e/o la reiterazione del medesimo.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Come appare evidente i presupposti delle finalità sono assolutamente differenti. Dunque, se ad operare è un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale ha il potere/dovere di eseguire potenzialmente (se ne ricorrono i relativi presupposti in fatto ed in diritto) sia il sequestro probatorio che il sequestro preventivo, si possono profilare caso per caso - e secondo le singole fattispecie concrete – tre principali situazioni:

1) L'ufficiale di polizia giudiziaria in quel momento ravvisa esclusivamente una esigenza di finalità di assicurazione probatoria e non ravvisa alcuna esigenza di tipo preventivo (per impedire la prosecuzione del reato e/o la reiterazione dello stesso); in tal caso può e deve eseguire – logicamente - soltanto il sequestro probatorio, il quale resterà tale e spiegherà i suoi effetti nelle successive fasi procedurali esclusivamente in tale contesto senza essere "trasformato" in qualcosa di diverso.

2) L'ufficiale di polizia giudiziaria in quel momento ravvisa esclusivamente una esigenza di tipo preventivo (per impedire la prosecuzione del reato e/o la reiterazione dello stesso); in tal caso può e deve eseguire – logicamente - soltanto il sequestro preventivo, il quale resterà tale e spiegherà i suoi effetti nelle successive fasi procedurali esclusivamente in tale contesto.

3) l'ufficiale di polizia giudiziaria in quel momento ravvisa sia una esigenza di finalità di assicurazione probatoria sia – contemporaneamente - una esigenza di tipo preventivo (per impedire la prosecuzione del reato e/o la reiterazione dello stesso); in tal caso può e deve eseguire – logicamente – sia il sequestro probatorio, il quale resterà tale e spiegherà i suoi effetti nelle successive fasi procedurali esclusivamente in tale contesto, sia il sequestro preventivo, il quale a sua volta resterà tale e spiegherà i suoi effetti nelle successive fasi procedurali sempre esclusivamente come tale. Potrà – secondo alcuni orientamenti – redigere in questo caso un unico verbale diviso in due parti nettamente distinte e titolate diversamente (una per il sequestro probatorio ed una per il sequestro preventivo con due motivazioni distinte e poi in sede di procedure di convalida successiva ciascuna distinta parte seguirà il suo diverso iter).

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Per seguire, invece la prassi esposta nel quesito, dovremmo invece ipotizzare un quarto ed un quinto caso (che – naturalmente - ritengo del tutto non conformi alle norme):

4) l'ufficiale di polizia giudiziaria in quel momento ravvisa esclusivamente una esigenza di tipo preventivo (per impedire la prosecuzione del reato e/o la reiterazione dello stesso); in tal caso – però - in luogo del sequestro preventivo esegue soltanto un sequestro probatorio, fidando poi sul fatto che il magistrato provvederà a "trasformare" questo iniziale sequestro probatorio in un sequestro preventivo.

5) l'ufficiale di polizia giudiziaria in quel momento ravvisa sia una esigenza di finalità di assicurazione probatoria sia – contemporaneamente - una esigenza di tipo preventivo (per impedire la prosecuzione del reato e/o la reiterazione dello stesso); in tal caso però esegue soltanto il sequestro probatorio e non esegue anche il sequestro preventivo, fidando poi sul fatto che il magistrato provvederà a "trasformare" questo iniziale sequestro probatorio anche in un sequestro preventivo.

In ambedue le ipotesi sub 4) e 5) l'ufficiale di polizia giudiziaria in quel caso concreto - a fronte di una palese e conclamata esigenza da lui percepita di impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze e/o reiterato - sceglie di non adottare il provvedimento di sequestro specificamente finalizzato dalla norma per esorcizzare tale eventualità (sequestro preventivo) ed esegue – invece - soltanto il sequestro probatorio (con una specie di "funzione tampone" di fatto), nell'auspicio della "trasformazione" – appunto - di tali iniziale sequestro probatorio in sequestro preventivo da parte del magistrato. Formalmente si redige un sequestro probatorio, ma di fatto si perseguono impropriamente finalità tipiche (ed esclusive) del sequestro preventivo.[1]

---

[1] Dal volume "**Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale**" edizione 2013 di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci - "Diritto all'ambiente - Edizioni" www.dirittoambientedizioni.net: " (…) Molti organi di polizia giudiziaria ambientale pensano ancora che – tutto sommato – di fatto viene eseguito un sequestro probatorio ma con le finalità del sequestro preventivo. E poi restano sorpresi quando il sequestro probatorio non viene convalidato, oppure i beni sequestrati vengono restituiti al responsabile dopo la convalida (pensando che il reato rischia di essere portato ad ulteriori

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

conseguenze, ritengono il provvedimento iniquo, ma non valutano che la finalità formale del sequestro probatorio è solo quella – appunto – probatoria e se tale fine è comunque raggiunto in via diversa non si può sperare di ottenere un obiettivo di finalità preventiva con tale tipo di sequestro molto più "debole" e limitato). Registriamo una significativa sentenza della Cassazione che conferma questo nostro orientamento. Vediamo, infatti, che un'area di circa 3.000 metri quadrati adibita a stoccaggio di rifiuti non pericolosi era stata sequestrata dalla P.G. con il sequestro probatorio, regolarmente convalidato dal P.M. competente. Ma successivamente il Tribunale del riesame annulla il decreto di convalida per mancanza di qualsiasi esigenza probatoria, atteso peraltro che la natura di rifiuti non pericolosi sparsi sull'area era stata dimostrata dalla P.G. con altri mezzi probatori. Il PM propone ricorso per Cassazione ma il Supremo Collegio (Cass. Pen. Sez. III - sentenza n. 680 cc 31 marzo 2011 – rg 36309/2010) conferma la decisione del Tribunale del riesame. In pratica, l'area viene restituita all'indagato perché "non vi era l'esigenza di alcun accertamento che investisse la natura dei rifiuti la quale era già nota agli inquirenti" sulla base di altri atti. La Corte stabilisce, dunque, che: "non vi erano quindi esigenze probatorie che giustificassero nel caso concreto" tale sequestro. Attenzione. Non si accenna mai qui al problema della prosecuzione del reato in atto ed alla possibile reiterazione dello stesso. Ed è logico che sia così… Perché la Corte non doveva certo motivare nulla sul punto in quanto – contrariamente a quanto ancora credono alcuni organi di P.G. ancorati a prassi arcaiche – quando si decide sul destino del sequestro probatorio i giudici non possono e non devono tenere presente anche le esigenze di impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze, perché questa è una finalità del sequestro preventivo… Se come P.G. abbiamo scelto il sequestro probatorio al momento dell'accertamento, evidentemente abbiamo valutato che in quel momento non vi erano esigenze formali per impedire che il reato venisse portato ad ulteriori conseguenze (perché allora avremmo dovuto eseguire un sequestro preventivo) ed abbiamo scelto di seguire solo l'esigenza di assicurare le fonti di prova per il reato da denunciare. Bene. In tal caso tutta la procedura seguente verterà e deciderà solo su tale aspetto. E basta. Non ci si illuda che si possa redigere un sequestro preventivo e poi i ricorsi verranno decisi come se si trattasse di un sequestro preventivo. Così è stato in questo caso esaminato dalla Cassazione. E così è logico che sia a livello procedurale. Come si vede, le procedure formali prendono corpo a dispetto delle prassi. Si veda anche Cass. Pen., Sez. III, sentenza del 18 ottobre 2011, n. 37521: "Deve quindi ricordarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è illegittimo un sequestro avente finalità preventive che invece il pubblico ministero qualifichi come sequestro probatorio ed adotti con proprio decreto, atteso che con tale inesatta qualificazione il pubblico ministero viene illegittimamente ad espropriare il giudice per le indagini preliminari della giurisdizione che l'art. 321 cod. proc. pen. gli riserva in tema di adozione di sequestro preventivo; e che il tribunale del riesame non può limitarsi a ritenere vincolanti la

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Non si intuisce perché in questo caso l'ufficiale di polizia giudiziaria, che comunque aveva il potere/dovere di eseguire il sequestro preventivo, non lo ha adottato…Come appare evidente, e come spesso le cronache giudiziarie ci confermano, le conseguenze, le eccezioni le questioni procedurali che incidono su tale prassi spesso portano a vanificare l'obiettivo seguito dalla norma con conseguente danno per le finalità di principio per ambedue i due tipi di sequestro.

Francamente, non sono mai riuscito a capire perché un ufficiale di polizia giudiziaria in piena flagranza di reato ambientale o a danno degli animali che ha comunque la possibilità (leggi: dovere) di eseguire un sequestro preventivo se ne ravvisa in quel momento i presupposti in fatto ed in diritto, non lo esegue… Il fatto che si va ad auspicare una successiva trasformazione del sequestro probatorio in sequestro preventivo, vuol dire che le esigenze preventive sussistevano fin dal primo momento nel caso concreto.

---

qualificazione e la finalità del sequestro indicate nel verbale della P.G. o nel decreto del PM, ma deve compiere una autonoma e motivata valutazione delle finalità in concreto effettivamente perseguite e della reale natura del sequestro stesso". La Cassazione sul sequestro probatorio ancora una volta è stata chiara. (…). In tal senso va sottolineato che Cassazione Penale - Sez. III - con sentenza del 12 dicembre 2008, n. 35235 ha stabilito che: "(...) questo Collegio ritiene di dover puntualizzare che non si può utilizzare un sequestro probatorio per soddisfare esigenze cautelari per le quali è previsto il sequestro preventivo (...)". (…) Va ancora sottolineato che il sequestro probatorio per una specie di retaggio di prassi consolidata è adottato di fatto da molti organi di PG come regola al posto del sequestro preventivo e tale scelta è perfino sostenuta e difesa in diverse sedi di dibattito; il problema è che si crede ancora che con la penna si redige un sequestro probatorio ma con la mente si vuole raggiungere una finalità preventiva... Poi quando alla resa dei conti la magistratura soprattutto giudicante riporta le cose nello tato delle regole ordinarie (anche con dissequestri) si ritiene di essere alla presenza di provvedimenti incomprensibili. In realtà questa evoluzione procedurale che porta a tali conseguenze, tra cui soprattutto i dissequestri, è il frutto inevitabile di una scelta a monte sbagliata della PG e non di un atteggiamento del magistrato di antitesi alla stessa PG. Infatti lo strumento del sequestro probatorio non può essere in alcun modo utilizzato per raggiungere finalità preventive. (…)".

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Dunque, perché non sono state valorizzate direttamente in quella fase ed il sequestro preventivo non è stato eseguito subito, anziché attendere la successiva "trasformazione" da parte del magistrato?

Diverso, logicamente, è il caso in cui opera soltanto un agente di polizia giudiziaria il quale non può eseguire il sequestro preventivo ma può adottare soltanto il sequestro probatorio. In tal caso - a mio modesto - avviso le ipotesi possono essere due.[2] Ove le esigenze preventive di impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze e/o reiterato sono importanti e si tratti di fattispecie con potenziali conseguenze significative di danno anche per modeste more temporali di attesa dell'intervento del magistrato, sarà opportuno che l'agente di polizia giudiziaria si rivolga subito ad un ufficiale di polizia giudiziaria (appartenente alla suo stesso organo o eventualmente anche a forza di polizia diversa) per sollecitarne l'intervento

---

[2] Dal volume "**Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale**" edizione 2013 di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci - "Diritto all'ambiente - Edizioni" www.dirittoambientedizioni.net: " (…) Se di fatto manca realmente la possibilità di far intervenire un ufficiale di PG, allora le scelte legittime per l'agente di PG possono essere a nostro avviso due:
1) si richiede l'intervento di ufficiale di PG appartenente ad altra forza di polizia a supporto dell'operazione (scelta a nostro avviso opportuna quando ad esempio il caso è grave e con pericolo di continuazione e/o reiterazione importante e dalle conseguenze rilevanti per l'ambiente e la salute pubblica);
2) si redige intanto il verbale di sequestro probatorio con la sola reale (e limitata) finalità probatoria, ma in calce a tale verbale si precisa che l'operante è solo agente d PG, che non aveva la possibilità realistica di far intervenire un ufficiale di PG e dunque è stato in grado di redigere solo tale sequestro e si chiede al PM di attivare concorrente e diversa ed autonoma procedura di rito per un sequestro preventivo al fine di impedire la prosecuzione/reiterazione del reato (scelta a nostro avviso logica quando ad esempio il caso non è grave e con pericolo di continuazione e/o reiterazione modesto e dalle conseguenze non rilevanti per l'ambiente e la salute pubblica). Infatti diverso è attivare prima un sequestro probatorio (se non si ha realmente altra possibilità) e richiedere parallelo sequestro preventivo al magistrato, ed un conto è redigere un sequestro probatorio con la finalità di fatto preventiva con la speranza che in base ad una prassi distorta i fatto venga "riciclato" in un sequestro preventivo. Sono due cose totalmente diverse. (…)".

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

in loco al fine di prestare la propria opera integrativa per eseguire il sequestro preventivo (e questo indipendentemente dal fatto che esso agente abbia o meno già in esecuzione un sequestro probatorio). Ove – invece - le esigenze preventive di impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze e/o reiterato non sono importanti e si tratti di fattispecie senza potenziali conseguenze significative di danno per modeste more temporali di attesa dell'intervento del magistrato, in questo caso appare legittimo che l'agente in sede di redazione del verbale di sequestro probatorio in calce illustri dettagliatamente all'attenzione del PM l'esistenza anche di esigenze preventive e chieda al magistrato di attivare diversa e separata procedura per un parallelo ed autonomo sequestro preventivo che seguirà iter e forme diverse (non "trasformazione" del verbale di sequestro probatorio in sequestro preventivo…).

Come principio generale, va ricordato che il sequestro probatorio è un sequestro "debole" sotto il profilo sostanziale e procedurale e presenta il rischio concreto di mancate convalide o dissequestri rapidi per raggiungimento delle (esclusiva) finalità probatoria con altri atti redatti dalla stessa PG operante…[3]

[3] Dal volume "**Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale**" edizione 2013 di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci - "Diritto all'ambiente - Edizioni" www.dirittoambientedizioni.net: " (…) A nostro avviso il sequestro probatorio è un sequestro debole, sotto il profilo sostanziale e procedurale, ma soprattutto in relazione alla capacità di tenuta in sede di convalida, conferma nel tempo e riesame. Sono proprio i suoi presupposti logici che ne minano la consistenza. Già a livello letterale, è chiaro che dal carattere "probatorio" di tale sequestro ci si attende solo ed esclusivamente un fine di prova. Tutto qui. Non anche un fine di inibizione della continuazione dell'attività illecita e di impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze (che invece è la mission del sequestro preventivo…). Dunque, qui tutto ruota intorno alla sola prova. L'oggetto del sequestro viene sottoposto a tale misura solo ed esclusivamente al fine di assicurare le finalità di prova in relazione alle dinamiche, alle sostanze, alle strutture, alle morfologie o quanto altro vogliamo che resti assicurato e congelato nel sistema probatorio penale nelle fasi successive. Ma una volta che queste stesse finalità possono essere facilmente raggiunte anche con altri mezzi, ad esempio foto o filmati o analisi, ecco che cessa l'esigenza cautelare posta alla base di tale tipo di sequestro e - dunque - esso è a quel punto inutile… Pertanto è facile che si giunga ad un dissequestro, soprattutto su istanza di parte, allorquando tali esigenze siano di fatto surrogabili da

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Infine, va comunque ribadito il concetto che finalità primaria della polizia giudiziaria è reprimere i reati ed impedire la loro continuazione e/o reiterazione e non agire in ossequio rigido a tale specifica e primaria finalità di funzioni non appare affatto conforme alle norme ed ai propri doveri istituzionali. E dunque tutte le letture ed applicazioni delle norme procedurali e sostanziali non possono prescindere da tale incontestabile presupposto.

Pubblicato il 2 febbraio 2014

---

altri strumenti di prova. Ed è quello che sta accadendo sempre più spesso in relazione a diversi casi di (importanti) sequestri probatori eseguiti dalla P.G. ambientale, ma in ordine ai quali poi - dopo pochissimo tempo - il magistrato (su richiesta motivata della difesa) ha disposto il dissequestro dei beni e la restituzione al soggetto passivo sul presupposto che le esigenze probatorie sono cessate perché - ad esempio - sono state nel frattempo eseguite analisi dopo i campionamenti o perché i reperti fotografici e filmati sono totalmente esaustivi rispetto al citato regime di prova. D'altra parte in tal senso va richiamato il disposto dell'art. 262 del codice di procedura penale che prevede la restituzione delle cose sequestrate, tra cui anche quelle che costituiscono corpo del reato, quando "non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova". Né si può certo surrogare tale preciso dettato con finalità di impedire la prosecuzione del reato atteso che tale finalità è riservata al sequestro preventivo (anche se poi – nella realtà delle cose concrete – spesso si sortisce l'effetto pratico di lasciare nella disponibilità dell'imputato o di altri il bene, anche in presenza dei presupposti che legittimerebbero il sequestro preventivo e dunque con il rischio di prosecuzione attiva del reato). In caso di restituzione del bene sequestrato, che pure spesso sorprende gli agenti firmatari del sequestro, nulla si può obiettare in tal contesto a livello procedurale, perché bene avrebbe fatto, invece, l'operatore di P.G. (come da sempre andiamo sostenendo) a procedere con un sequestro preventivo, istituto molto più robusto ed impegnativo sotto il profilo della tenuta sostanziale e rituale dato che si basa sulla necessità - appunto - di "prevenire" la reiterazione del reato e che il reato possa essere portato ad ulteriori conseguenze. Ben oltre, dunque, le semplici esigenze di prova che - comunque - sono assorbite ed assicurate nel contesto anche di tale sequestro. (…)".

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)